

La presente deliberazione viene affissa il 07 APR. 2008 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 203 del 04 APR. 2008

Oggetto: Tribunale di Bn – Sezione Lavoro – Giudizio Lapalorcia Maria Rosaria c/ Provincia di Benevento – Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilaotto il giorno quattro del mese di APRILE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- |                              |                   |                |
|------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE     | - Presidente      | _____          |
| 2) Dott. Pasquale Grimaldi   | - Vice Presidente | _____          |
| 3) Rag. Alfonso CIERVO       | - Assessore       | <u>ASSENTE</u> |
| 4) Ing. Pompilio FORGIONE    | - Assessore       | <u>ASSENTE</u> |
| 5) Dott. Pietro Giallonardo  | - Assessore       | _____          |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore       | _____          |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA       | - Assessore       | _____          |
| 8) Geom. Carmine VALENTINO   | - Assessore       | <u>ASSENTE</u> |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA

IL PRESIDENTE [Signature]

### LA GIUNTA

**Premesso** che con ricorso in riassunzione notificato il 18/03/08 la sig.ra Lapalorcia Maria Rosaria agiva in giudizio per la percezione del salario di anzianità a far data dal 1 luglio 1998 con condanna alle spese di giudizio;

**Con** determina n. 166/08 si procedeva alla costituzione nel giudizio in premessa a mezzo della difesa dell'Avvocatura Provinciale;

**Rilevato** che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni

dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

**Ritenuto** per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dalla sig.ra Lapalorcia Maria Rosaria con ricorso in riassunzione dinanzi il Tribunale di Bn Sezione Lavoro notificato il 18/03/08 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 166/08;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li \_\_\_\_\_

Il Dirigente Settore Avvocatura  
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. Sergio Muollo)

### **LA GIUNTA**

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

### **DELIBERA**

**Per** i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

**Ratificare** gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 166/08 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso dinanzi il Tribunale di BN Sezione Lavoro con ricorso in riassunzione notificato il 18/03/08 dalla Sig.ra Lapalorcia Maria Rosaria ;

**Dare** alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

**IL PRESIDENTE**  
(On.le Carmine NARDONE)

N. 282 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

**BENEVENTO** 07 APR. 2008

**IL MESSO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dot. Gianclaudio IANNELLA

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 07 APR. 2008 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 24 APR. 2008  
**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dot. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 24 APR. 2008

- ◇ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

**BENEVENTO, li** 24 APR. 2008


**IL SEGRETARIO GENERALE**  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dot. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per

|   |          |                |
|---|----------|----------------|
| X SETTORE <u>Avvocatura Prov.le (e annessi)</u> | il _____ | prot. n. _____ |
| SETTORE _____                                   | il _____ | prot. n. _____ |
| SETTORE _____                                   | il _____ | prot. n. _____ |
| Revisori dei Conti                              | il _____ | prot. n. _____ |
| X Nucleo di Valutazione <u>21/4</u>             | il _____ | prot. n. _____ |
| X Conf. Capigruppo <u>10-4-08</u>               | il _____ | prot. n. _____ |

Avv. Giovanni Romano  
Avv. Paola Genito

Viale Mellusi n.53- 82100 Benevento  
tel. e fax. 0824/314197-8



PROVINCIA DI BENEVENTO  
18 MAR 2008

**Tribunale Ordinario di Benevento**  
**Magistratura del Lavoro**  
**Ricorso in riassunzione**

Legale  
Rosaria Maria

La sig.ra Lapalorcia Maria Rosaria , nato a Candela (FG) il 07.06.1954, e residente a Benevento, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Romano e Paola Genito, con gli stessi elettivamente domiciliato nel loro Studio sito in Benevento al Viale Mellusi n. 53, il tutto in virtù di procura rilasciata a margine del presente atto,

**CONTRO**

Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del suo legale rappresentante p.t., agli effetti del presente atto domiciliato presso l'Avvocatura Provinciale alla via Nicola Calandra, unitamente agli Avv.ti Vincenzo Catalano e Candido Volpe, suoi procuratori e difensori costituiti nel giudizio, di primo grado,

**premessò che**

a)- Con ricorso ex art.414 c.p.c. del 30.09.2003, qui di seguito integralmente trascritto, il ricorrente adiva il competente Tribunale di Benevento - Magistratura del Lavoro:

**"TRIBUNALE DI BENEVENTO**

- Magistratura del lavoro -

Ricorso ex art. 414 c.p.c. e segg.

PER

La Sig.ra Lapalorcia Maria Rosaria, nata a Candela (FG) il 07.06.1954, residente in Benevento, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Romano e Paola Genito, unitamente ai quali elettivamente domicilia in Benevento al V.le Mellusi n.53, il tutto in virtù di mandato rilasciato a margine del presente atto,

**CONTRO**

L'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del suo legale rappresentante p.t., per la carica domiciliato presso la sede dell'Ente in Benevento alla Piazza Castello.

Sigg. Avv. Giovanni Romano ed Avv. Paola Genito, Vi nomino miei procuratori e difensori, congiuntamente e disgiuntamente, nel giudizio di cui al presente ricorso, in ogni stato e grado.

Vi conferisco ogni facoltà di legge, comprese quelle di chiamare in causa terzi, proporre domanda riconvenzionale, rinunciare agli atti, transigere e conciliare in mio nome e per mio conto ed, espressamente, di sottoscrivere il presente atto, eventuali motivi aggiunti ed atti occorrenti.

Dopo aver ricevuto adeguate informazioni, Vi autorizzo all'utilizzo dei miei dati personali sia su supporto cartaceo che informatico, ai sensi della normativa vigente.

Ritengo, fin d'ora, per rato e fermo il Vs. operato.

Eleggo domicilio presso il Vs. Studio sito in Benevento al V.le Mellusi n.53-.

In fede.  
Benevento, 18/03/2008

M. Rosaria Lapalorcia

Per autentica  
(Avv. Giovanni Romano)

(Avv. Paola Genito)

Settore Avvocatura

Prot. n. 2083

Del 18.3.08



Provincia di Benevento

AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata

Nr. Prot. 0006506

Data 18/03/2008

Oggetto RICORSO LAPALORCIA

M.ROSARIA

Dest. Avvocatura Settore; [...]


PREMESSO CHE

1. La Sig.ra Lapalorcia Maria Rosaria, già dipendente dell'Ente Provinciale Antitracomatoso di Foggia, è alle dipendenze dell'Amministrazione Provinciale di Benevento (di seguito definita Ente), a far data dal 01.06.1981, quale distaccata, con inquadramento al 6° livello contrattuale;
2. Con ricorso depositato in data 28.11.1988, la ricorrente adiva il Tribunale Amministrativo per la Campania al fine di far identificare l'amministrazione, odierna resistente, debitrice della retribuzione da corrispondere alla ricorrente per il periodo 1.6.1981-31.12.1984, durante il quale la stessa, pur dipendendo dall'USL n.8 di Foggia - subentrata, appunto, dal 1° 6.1981 all'Ente Provinciale Antitracomatoso-, aveva prestato servizio alle dipendenze dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, e di sentir condannare quest'ultima al pagamento delle somme spettanti;
3. Con sentenza n. 417/1994, non gravata, il TAR Campania, dopo aver individuato nell'Ente resistente la legittimata passiva, riconosceva il diritto rivendicato dalla ricorrente ad ottenere la corresponsione dell'integrale retribuzione ad essa spettante per le prestazioni svolte, detratti, ovviamente, gli acconti già versati;
4. l'Amministrazione soccombente, pur avendo ottemperato al pagamento delle retribuzioni maturate nel periodo in contestazione, nonostante sia stata, in numerose occasioni, a tanto sollecitata - da ultimo con nota del 19.11.02, protocollo n. 3955 avente pari data-, non ha corrisposto il salario di anzianità nella misura prevista dalla contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro in essere, dovuto, peraltro, sempre anche in esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 417 dell'08.11.1994;
5. pertanto, la ricorrente, in data 16.07.2003, esperiva il tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi all'Ufficio competente, come per legge, il quale sortiva esito negativo, come da verbale di mancata conciliazione che si allega.

\*\*\*\*\*

Il salario di anzianità, rivendicato nella misura prevista dalla contrattazione collettiva, andava corrisposto secondo le modalità qui di seguito indicate: 1. fino al 31/12/1982 il calcolo si sviluppa in 8 classi biennali dell'8% sul valore iniziale di livello come qui di seguito esplicitato:

- il valore iniziale di livello euro 2.138,13;
- il valore della classe euro 171,05;
- il numero delle classi (dal 01/12/1972 al 31/12/82) è di n. 5 scatti;



*Avv. Giovanni Romano*  
*Avv. Paola Genito*  
Viale Mellusi n.53- 82100 Benevento  
tel. e fax. 0824/314197-8

l'importo da corrispondere nel periodo (171,05 x 5) è di euro 855,25 su base annua;

2. dal 01/01/85 si fa riferimento al d.p.r. 347/83 e 268/87 che stabilisce un incremento in misura fissa di euro 170,43 su base annua;

3. dal 01/01/87 c'è un ulteriore incremento in misura fissa su base annua di euro 170,43.

Sulla scorta di tali elementi è stata redatta consulenza tecnica di parte, a firma del Rag. Polcino, che si allega al presente ricorso quale parte integrante dello stesso, dalla quale emerge che alla lavoratrice, secondo calcoli effettuati alla data dell'ottobre 2002, spetta la somma complessiva di euro **41.076,08**, da aggiornare all'attualità.

Tutto quanto innanzi premesso, la ricorrente Sig.ra Lapalorcia Maria Rosaria, in epigrafe meglio generalizzata, rappresentata e difesa

#### **RICORRE**

al Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, fissata l'udienza di discussione del presente ricorso, ai sensi dell'art. 415 c.p.c., voglia accogliere le seguenti

#### **CONCLUSIONI**

1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, quale dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, per tutti i titoli per cui è causa, **alla percezione del salario di anzianità a far data dal 1°.6.1981;**

2. condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento di quanto spettante alla ricorrente per il predetto titolo a far data dal 1° giugno 1981, oltre interessi e rivalutazione monetaria, pari, alla data dell'ottobre 2002, ad €. **41.076, 08**, come da prospetto allegato al presente ricorso, parte integrante dello stesso, ovvero in quella misura minore o maggiore che riterrà l'adito Giudicante in Sua giustizia, oltre che delle ulteriori somme che risulteranno maturate successivamente alla predetta data, sempre maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi in favore dei sottoscritti Avvocati, per fattane anticipazione, ivi compreso nelle spese il rimborso di quelle sostenute per la consulenza tecnica di parte pari ad €.1050,00.

Ai sensi della L.488/1999 si dichiara che, trattandosi di controversia in materia di pubblico impiego, la stessa è esentata dal pagamento del contributo unificato.

Con ogni più ampia riserva e salvezza.

Si offrono in comunicazione i documenti di cui all'indice atti.

Benevento, 30 settembre 2003



*Avv. Giovanni Romano*  
*Avv. Paola Genito*

Viale Mellusi n.53- 82100 Benevento  
tel. e fax. 0824/314197-8

Avv. Giovanni Romano

Avv. Paola Genito"

b) -Con sentenza del 13.12.2004 n. 3709, il Giudice del lavoro dichiarava il difetto di giurisdizione in ordine alle spettanze relative al periodo antecedente al 30.06.1998, trattandosi di controversia rientrante nella giurisdizione del Giudice Amministrativo; rigettava il ricorso in ordine alle spettanze relative al periodo successivo, dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

c) - Avverso la predetta sentenza n. 3709/04 il ricorrente proponeva l'impugnazione, qui di seguito integralmente trascritta:

"ECC.MA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

MAGISTRATURA DEL LAVORO

Ricorso in Appello

Per

La sig.ra Lapalorcia Maria Rosaria, nata a Candela (FG) il 7 giugno 1954, Cod. Fisc. LPL MRS 54H47 B584R residente in Benevento, rapp.ta e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Giovanni Romano e Paola Genito, unitamente ai quali elettivamente dichiara di domiciliare presso lo studio dell'Avv. Ernesto Procaccini, sito in Napoli al Corso Vittorio Emanuele nr. 670, il tutto in virtù di mandato rilasciato a margine del presente ricorso,

Appellante

Contro

Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del proprio legale rapp.te p.t., agli effetti del presente atto domiciliato presso l'Avvocatura Provinciale in alla via Nicola Calandra, unitamente agli Avv.ti Vincenzo Catalano e Candido Volpe, suoi procuratori e difensori costituiti nel giudizio di primo grado,

*Avv. Giovanni Romano*  
*Avv. Paola Genito*

Viale Mellusi n.53- 82100 Benevento  
tel. e fax. 0824/314197-8

Appellata

### AVVERSO

la sentenza n. 3709/2004, emessa in data 13.12.2004 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Benevento, dr.ssa Claudia Chiarotti, depositata in data 15.12.2004, nella causa promossa dalla sig.ra Lapalorcia Maria Rosaria nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, R.G.A.C. 4313/03, non notificata.

### FATTO

La sig.ra Lapalorcia, già dipendente dell'Ente Provinciale Antitracomatoso di Foggia è alle dipendenze dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, a far data dal 1° giugno 1981, quale distaccata, con inquadramento al sesto livello contrattuale.

Con ricorso notificato in data 28 novembre 1988, la ricorrente adiva il TAR Campania al fine di sentir condannare l'amministrazione odierna resistente, al pagamento di tutto quanto dovuto in proprio favore, a titolo di retribuzione relativa al periodo compreso tra il 1° giugno 1981 ed il 31 dicembre 1984. Durante il periodo *de qua*, infatti, la ricorrente, pur dipendendo dall'USL nr. 8 di oggi, aveva prestato servizio, in mobilità, alle dipendenze dell'Amministrazione Provinciale di Benvenuto.

TAR Campania, con sentenza nr. 417/94, dopo aver radicato in capo all'Ente resistente la legittimazione passiva, accertava la fondatezza della domanda oposta dalla sig.ra Lapalorcia e condannava l'Amministrazione Provinciale al pagamento in favore della stessa dell'integrale retribuzione ad essa spettante dalle prestazioni svolte.

Amministrazione soccombente, pur avendo ottemperato al pagamento delle retribuzioni maturate nel periodo, nonostante sia stata in più occasioni esecitata - da ultimo con nota prot. nr. 3955 del 19 novembre 2002 - ha ommesso

contrattazione collettiva, applicabile al rapporto di lavoro in essere, dovuto, peraltro sempre in esecuzione della sentenza del TAR Campania nr. 417/94.

V. la ricorrente esperito l'obbligatorio tentativo di conciliazione proponeva ricorso al Tribunale di Benevento, Magistratura del Lavoro al fine di sentire accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, quale dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, alla percezione del salario di anzianità far data dal 1° giugno 1981; per l'effetto condannare l'odierna resistente, in persona del proprio legale rapp.te p.t., al pagamento di quanto spettante alla ricorrente per il predetto titolo a far data dal 1° giugno 1981, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

VI. Da ultimo il Tribunale di Benevento, Giudice del Lavoro dott.ssa Claudia Chiarotti, con sentenza nr. 3709/04 del 13 dicembre 2004, rigettava la domanda così come proposta dalla sig.ra Lapalorcia, dichiarando, in via pregiudiziale, il proprio difetto di giurisdizione.

Osservava, in particolare, il giudice di prime cure nella sentenza testé citata, contro cui in questa sede si propone appello, che *"appare evidente il difetto di giurisdizione: difatti, la controversia in oggetto attiene al rapporto di lavoro svolto nel periodo antecedente al giugno 1998. Tanto premesso trattandosi di controversia che rientra nella giurisdizione del Giudice Amministrativo, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione dei questo Giudice. Restano assorbite in detta pronunzia le altre questioni sollevate dalle parti"*.

\*\*\*\*\*

#### DIRITTO

La sentenza impugnata merita censura e va, consequenzialmente, riformata per il motivo qui di seguito illustrato:

ERRONEA DECLARATORIA DEL DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO SEZ. LAVORO.

\*\*\*\*\*

Il Tribunale di Benevento ha errato nel dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in relazione alla questione prospettata dalla sig.ra Lapalorcia.

Sul punto si rileva che l'art. 45 co.17 del Dlgs. nr. 80/98 (oggi art. 69 co.7 del lgs. nr. 165 del 2001) scolpisce, in maniera testuale, il principio in base al quale non sono attribuite al Giudice Ordinario tutte le controversie attinenti al periodo del rapporto di pubblico impiego anteriore al 30 giugno 1998.

La norma *de qua* è stata interpretata dai Giudici della Corte di Cassazione e delle Sezioni Unite, che, nell'esercizio di quella funzione nomofilattica di interpretazione del diritto che è propria dei giudici di legittimità, finalizzata a garantire una interpretazione e conseguente applicazione uniforme delle norme giuridiche nel loro significato sostanziale, con la nota sentenza nr. 41 del 24 febbraio 2000, hanno precisato il reale significato da attribuire alla norma citata.

Difatti nella sentenza citata il giudice di legittimità ha statuito che *"l'art. 45, comma 17, d.lg. n. 80 del 1998, nel trasferire al giudice ordinario le controversie in materia di pubblico impiego privatizzato, pone il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria e amministrativa con riferimento non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia bensì al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste a base della pretesa avanzata; pertanto, se la lesione del diritto del lavoratore è prodotta da un atto, provvedimento o negoziale, deve farsi riferimento all'epoca della sua emanazione, mentre laddove la pretesa abbia origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro, si deve avere riferimento al momento di realizzazione del fatto dannoso e quindi al momento di cessazione della permanenza".*

Allo stesso orientamento si era già conformata dottrina specialistica, e si è tenuto conto anche il Consiglio di Stato che, con sentenza nr. 4781 del 20 settembre 1999 emessa dalla Sezione VI, ha affermato che, proprio nel caso di pretesa retributiva unitaria o di pretesa di riconoscimento del rapporto di lavoro

*Avv. Giovanni Romano*  
*Avv. Paola Genito*

Viale Mellusi n.53- 82100 Benevento  
tel. e fax. 0824/314197-8

l'intera controversia non sia frazionabile e rientri per intero nella giurisdizione del Giudice Ordinario.

Tale consolidato orientamento è stato fatto proprio anche da Codesta Ecc.ma Corte di Appello di Napoli che, nelle sentenze nr. 345/04 e 2642/04, ha dichiarato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario con riferimento ad ipotesi in cui la domanda attorea era stata proposta successivamente alla data del 30 giugno 1998 nei confronti di una pubblica amministrazione, sul presupposto che "l'omissione asseritamene illegittima e lesiva del diritto dell'appellante, ancora permaneva, come si desume dall'intero contesto dell'atto introduttivo del giudizio, nonché delle sue conclusioni, che, in effetti, sollecitano la condanna del datore di lavoro all'emissione di provvedimenti destinati a mettere termine all'omissione stessa; trattandosi, dunque di permanenza ancora in atto dopo la data del 30 giugno 1998, deve riconoscersi che la richiesta in esame è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario" il tutto in conformità alla giurisprudenza della di legittimità ed amministrativa *ut supra* richiamata.

Sulla scorta di tali considerazioni, nonché degli orientamenti giurisprudenziali richiamati, allo stato sicuramente consolidati e prevalenti, la questione proposta dalla sig.ra Lapalorcia, odierna appellante, deve assolutamente ritenersi devoluta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, con conseguente erroneità della sentenza di prime cure che ha negato tale giurisdizione in capo all'autorità giudiziaria ordinaria.

Difatti la vicenda occorsa alla sig.ra Lapalorcia ed in questa sede sottoposta a Codesta Ecc.ma Corte di Appello, ha proprio riguardo ad un comportamento omissivo illegittimo e permanente perpetrato dalla Amministrazione Provinciale di Benevento, che si sostanzia nel mancato pagamento del salario di anzianità, che ha tratto bensì origine da fatti risalenti al periodo antecedente al 30 giugno 1998, ma si è protratto fino ed oltre la proposizione della domanda innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Benevento con ricorso del 30 settembre 2003.

*Avv. Giovanni Romano*  
*Avv. Paola Genito*

Viale Mellusi n.53- 82100 Benevento  
tel. e fax. 0824/314197-8

onclusione, alla luce del dato giurisprudenziale evocato, deve ritenersi che  
isdizione sulla vicenda è radicata in capo al giudice ordinario, in quanto il  
o pagamento del salario di anzianità nei confronti della sig.ra Lapalorcia,  
lte sollecitato (da ultimo con nota prot. nr. 3955 del 19 novembre 2002),  
ta incontestabilmente un comportamento omissivo illegittimo e permanente  
sussistente alla data di proposizione della domanda innanzi al giudice di  
grado come si desume dal contesto degli atti di giudizio.

\*\*\*\*\*

i motivi innanzi esposti, l'odierna appellante, come in epigrafe  
sentata, domiciliata e difesa,

#### CHIEDE

e l'Ecc.mo Sig. Presidente della Corte d'Appello di Napoli, in funzione di  
e del Lavoro, Voglia nominare il Giudice relatore e fissare l'udienza di  
sione dinanzi al Collegio, per ivi sentir accogliere le seguenti

#### CONCLUSIONI

glia la Corte di Appello di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro di  
lo grado, ai sensi e per gli effetti dell'art. 353 c.p.c.:

riformare la sentenza di primo grado appellata nr. 3709/2004, emessa dal  
Tribunale di Benevento in funzione di Giudice del Lavoro in data  
13.12.2004;

dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario sulla questione proposta  
dall'odierna appellante;

rimettere le parti innanzi al Tribunale di Benevento in funzione di Giudice  
del Lavoro.

n vittoria di spese diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.

\*\*\*\*\*

*Avv. Giovanni Romano*  
*Avv. Paola Genito*

Viale Mellusi n.53- 82100 Benevento  
tel. e fax. 0824/314197-8

Si offrono in comunicazione mediante deposito, i seguenti documenti:

1. Copia ricorso in appello del 2 marzo 2005, non fascicolato;
2. copia conforme all'originale della sentenza n. 3709/2004, emessa in data 13.12.2004 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Benevento, dr.ssa Claudia Chiarotti, depositata in data 15.12.2004, nella causa promossa dalla sig.ra Lapalorcia Maria Rosaria nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, R.G.A.C. 4313/03, non notificata;
3. fascicolo di parte di primo grado.

Benevento, 14 marzo 2005

*Avv. Giovanni Romano*

*Avv. Paola Genito"*

d) -con sentenza n. 8518 del 19 dicembre 2006, depositata il 04.07.2007, comunicata il 01/08/2007, emessa nel giudizio promosso dall'appellante Lapalorcia Maria Rosaria nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, iscritto al n.2603/2005, la Corte d'Appello di Napoli così decideva:

*"accoglie parzialmente l'appello e, in riforma dell'impugnata decisione, dichiara che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice per il periodo che va dal 1 luglio 1998. Dispone la rimessione delle parti davanti al primo giudice. Le parti debbono riassumere il processo nel termine di sei mesi dalla notificazione della sentenza. Spese interamente compensate ."*

### **TUTTO QUANTO INNANZI PREMesso**

La ricorrente, come in epigrafe rappresentata, domiciliata e difesa, intendendo procedere alla riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento, Giudice del Lavoro, per riproporre allo

**Avv. Giovanni Romano**

**Avv. Paola Genito**

Viale Mellusi n.53- 82100 Benevento

tel. e fax: 0824/314197-8

o tutte le richieste, sia di merito che istruttorie, a suo tempo  
ulate, con il presente atto, con la limitazione temporale prevista  
sentenza dei giudici partenopei,

**ricorre**

lesto Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, in  
unzione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado,  
a l'udienza di discussione a norma dell'art.415 2° comma c.p.c.,  
a accogliere le seguenti conclusioni:

accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, quale  
dipendente dell'Amministrazione Provinciale di Benevento,  
per tutti i titoli per cui è causa, **alla percezione del salario di  
anzianità a far data dal 1° luglio 1998;**

condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in  
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al  
pagamento di quanto spettante alla ricorrente per il predetto  
titolo a far data dal 1° luglio 1998, oltre interessi e  
rivalutazione monetaria, pari, alla data dell'ottobre 2002, ad €. **4510,09**, come da consulenza tecnica di parte depositata agli  
atti del fascicolo di parte, oltre che delle ulteriori somme che  
sono maturate successivamente alla predetta data, da  
quantificarsi nel corso del giudizio, sempre maggiorate di  
rivalutazione monetaria ed interessi.

vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, da distrarsi in  
e degli avv.ti Giovanni Romano e Paola Genito per fattane  
pazione.

sce e deposita:

copia conforme della sentenza n. 8518/06 resa dalla Corte di

Avv. Giovanni Romano  
Avv. Paola Genito  
Viale Mellusi n.53- 82100 Benevento  
tel. e fax. 0824/314197-8

copia dell'estratto di sentenza comunicata in data 01/08/2007;

fascicolo di parte di secondo grado.

Benevento, 10 gennaio 2008

Avv. Giovanni Romano

Avv. Paola Genito

14.01.08  
FTO

Si assegna al Coll. Ciarrotti

Benevento, 22.01.08  
IL PRESIDENTE DI SEZIONE  
FTO

Il Giudice del Lavoro dott. Ciarrotti

letto il ricorso che precede, fissa per la discussione l'udienza

del 05-05-08. Manda al ricorrente di notificare

ricorso e decreto alla controparte nei termini di legge.

23.01.08  
IL GIUDICE DEL LAVORO  
FTO



## RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2008, il \_\_\_\_\_ ad istanza degli avv. Giovanni Romano e Paola Genito n.q., io sottoscritto aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all' Ufficio Unico Esecuzioni e Notifiche presso il Tribunale di Benevento, ho notificato copia dell'antescritto atto a

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO**, in persona del suo \_\_\_\_\_ legale rapp.te p.t., agli effetti del presente atto domiciliato presso l' Avvocatura Provinciale, unitamente agli avv. Vincenzo Catalano e Candido Volpe, suoi procuratori e difensori costituiti, in Benevento alla Via Nicola Calandra, ivi consegnandola a mani di

**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO**, in persona del suo legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in Benevento alla Via Nicola Calandra, ivi consegnandola a mani di

a mani dell'impiegata **SPORZA ROSANNA**  
incaricata alla ricezione atti Lc

18 MAR. 2008

TRIBUNALE DI BENEVENTO  
UFFICIO UNICO ESECUCIONI E NOTIFICHE  
PASQUALE PASQUALE